

CONVITTO NAZIONALE “D. CIRILLO”

REGOLAMENTO DEL SEMICONVITTO

A.S. 2011/2012



CONVITTO NAZIONALE "D. CIRILLO"

REGOLAMENTO DEL SEMICONVITTO

A.S. 2011/2012

STORIA DEL CONVITTO BARESE

Ferdinando IV, con Decreto del 18.03.1769 istituì anche a Bari le Regie Scuole, qualcosa in più dei nostri licei, in quanto vi si insegnava: uffici, giurisprudenza, medicina, agricoltura, catechismo, filosofia e teologia, storia sacra e profana, lingua latina e greca. Nel testo del citato Decreto si stabiliva che presso ogni Regia Scuola doveva essere istituito un convitto per la educazione di quindici giovani nobili più inclini al mestiere delle armi, "dando ancora libertà a quelli che non fossero poveri di potervi essere ammessi a pensione". Le scuole elementari, cominciarono a funzionare il 1° dicembre del medesimo anno.

Con real dispaccio del 12 gennaio 1770 si indicavano i luoghi sedi di convitto e precisamente: Aquila, BARI, Capua, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Lecce, Matera, Salerno e si prescrivevano le norme di ammissione degli alunni. A Bari il convitto, cominciò a funzionare solo nel 1771 in Piazza san Pietro nel seminario dei gesuiti.

Se le origini dell'istituto risalgono alla fine del diciottesimo secolo, le finalità scaturirono e vennero definite agli inizi del diciannovesimo secolo dalle leggi promulgate dai Napoleonidi: Giuseppe Buonaparte e Gioacchino Murat. Difatti, occupato il Regno dai Francesi, la pubblica istruzione fu riformata e rinnovata dalle fondamenta, per combattere "L'IGNORANZA, L'ERRORE ed il FANATISMO".

Con la legge 140 del 30 maggio 1807, Giuseppe Buonaparte istituì due collegi reali per la provincia di Napoli ed uno per ognuna delle province, in luogo da destinarsi "*diretti alla educazione ed istruzione della gioventù nelle scienze ed arti liberali*" da insediare "*nei monasteri soppressi ed in altri locali atti a tale uso*".

Con decreto reale del 1° marzo 1808 Giuseppe Buonaparte decretava la riapertura del collegio di Bari, con la denominazione, però, di "REAL CONVITTO".

Gioacchino Murat, con decreto del 1° novembre 1808 istituì presso il Real Convitto di Bari le cattedre di giurisprudenza e di agricoltura. Cosicché i baresi smisero di migrare per Napoli per affinarsi in tali discipline.

Con decreto del 29 novembre 1808 il Murat ordinò che il Convitto lasciasse la casa dei gesuiti e passasse nell'edificio dei Padri della Missione, detti anche missionari di San Vincenzo, oggi ospedale militare, con locali più comodi ed ariosi.

Il 1° febbraio 1809 il convitto prese possesso della nuova dimora e, per manifesta volontà del sovrano, si chiamò dal suo nome "San Gioacchino di Bari".

Al Real Convitto di Bari era aggiunta, con decreto del 29 novembre 1811, anche una cattedra di avviamento allo studio della medicina.

Il 25 aprile 1813 Gioacchino Murat si trovava a Bari per la onorare la posa della prima pietra della città nuova, fu ospite del Convitto interessandosi vivamente degli studi dei convittori e dei locali donando 20.000 ducati. Intento del sovrano per il riordinamento degli studi superiori che già si facevano presso il Real Convitto; doveva accogliere come primo nucleo delle future Scuole Universitarie, i giovani studenti dell'intera Puglia. Il re si compiacque con il nuovo Rettore canonico don Giuseppe Carbonara di Triggiano che il convitto fin dal 1° febbraio avesse preso dal suo nome il titolo "REALE COLLEGIO di S. GIOACCHINO", si complimentò con tutti i professori radunati nella sala biblioteca e da quel momento garantì il suo personale interessamento, già tra l'altro ampiamente dimostrato in passato. Egli stesso mandò per ben due volte il ministro degli interni a supervisionare l'edificio e gli alunni al fine di comprendere se la somma donata fosse stata sufficiente alla riparazione dei locali ed all'acquisto di pregiati suppellettili. Sicuro di quanto gli era stato promesso il rettore Carbonara fece iniziare i lavori di alcuni locali che terminarono il 4 gennaio 1814.

Tornati i Borboni sul trono di Napoli, Ferdinando IV, divenuto Ferdinando I Re delle due Sicilie, non solo mantenne le concessioni e le dotazioni dai Napoleonici, ma volle che la amministrazione dei licei e dei convitti fosse regolata sopra basi solide e sicure, onde nulla mancasse al benessere dei medesimi.

il 2 agosto 1816 i convittori passarono nel convento di San Francesco da Paola, sede provvisoria ed inadatta

L'edificio degli Osservanti, cioè di S. Pietro fu riparato su progetto dell'architetto Gimma ed il 9 novembre 1817 fu inaugurato. Ebbe inizio per il convitto una vita nuova un periodo di benessere, anche perché, Ferdinando I aveva a cuore le sorti dell'istruzione e dell'educazione pugliese. Istituentosi, infatti, con Decreto del 14 gennaio 1817 n. 319 quattro Licei, le scuole del Convitto di Bari furono elevate a tale grado col titolo "REALE LICEO DELLE PUGLIE" i cui interessi restarono accomunati con quelli del convitto stesso in base al Regolamento del 14 febbraio 1816 n. 412. Nella imminenza della sistemazione del Convitto e delle Scuole del liceo e nelle scuole di S. Pietro, la amministrazione Provinciale aveva elargito un nuovo contributo di ducati 3.600, anche in virtù del sovrano rescritto del 12 luglio 1817.

L'8 maggio 1831 Ferdinando II, succeduto nel novembre 1830 a Francesco I, fu a Bari. Dopo la visita alla Basilica di San Nicola volle visitare il liceo-convitto. Fu questo un periodo felice e prospero per il convitto, anche per l'impulso che vi diede il presidente del Consiglio provinciale di Terra di Bari, Giordano De Bianchi Dottula, marchese di Montrone, nominato da Ferdinando II intendente della Provincia nel 1831. Il numero dei convittori salì a 100.

Il convitto non rimase estraneo ai fermenti rivoluzionari ed ai moti unitari. I locali del convitto furono occupati dai soldati borbonici al comando del generale Flores. Compiuta l'unità d'Italia, scuola e convitto si ridestarono a nuova vita: periodi di floridezza si ebbero dal 1861 al 1880; la media dei convittori fu di 102. Ciò fu possibile perché allontanati di nuovo i gesuiti, la direzione della scuola e dell'istituto fu affidata nel settembre 1860 al grande pedagogo Girolamo Nisio.

Nominato preside-rettore il 31 marzo 1861, il Nisio resse la scuola ed il convitto con cura assidua e paterna energia, gettandovi basi solide e durature. **Nel 1861 istituì la prima biblioteca in Bari** a sussidio degli studi dei professori e degli alunni: raccolse molti libri, in specie dagli archivi dei conventi soppressi catalogando ben 8.800 volumi. Fu uno dei propugnatori della idea di costruire un grande edificio ove potessero raccogliersi trecento allievi. I suoi suggerimenti servirono poi da base per la costruzione dell'attuale Ateneo.

Con decreto del 4 marzo 1865 il ministro Natoli dichiarava NAZIONALE il Regio Liceo- Convitto e lo intitolava al grande martire della rivoluzione napoletana del 1799, Domenico CIRILLO di Grumo Nevano (NA), riconfermando tutte le donazioni che il decreto luogotenenziale del 10 febbraio 1861 aveva stabilito, e specialmente i dieci posti semigratuiti e le provvidenze che la Provincia aveva già precedentemente elargite.

L'idea del Rettore prof. Nisio, quella cioè di vedere riunite in un unico grande edificio tutte le scuole della città di Bari, divenne realtà.

Il 14 marzo 1868, nei pressi della piazza della Stazione, era stata posta la prima pietra del costruendo Ateneo.

Grazie alle premure del preside Rettore cav. Corrado Perricone, il 28 ottobre ed il 3 novembre 1886, man mano che i locali del futuro Ateneo barese venivano collaudati, erano dalla Deputazione provinciale di Bari consegnati (previo verbale di consegna) al Convitto Nazionale.

Questa consegna venne fatta in cambio di due fabbricati situati in piazza S. Pietro per complessivi vani ottanta e di una casa di vani tre per uso magazzino in contrada Porto Nuovo. Per detto cambio il Convitto ebbe un numero considerevole di stanze al pianterreno ed al primo piano, oltre a quasi tutto il secondo piano del futuro Ateneo.

Il verbale di consegna dell'ex liceo Cirillo all'amministrazione provinciale (come risulta dal foglio n. 433/1584 del Registro della Agenzia Superiore delle Imposte Dirette e del Catasto di Bari), porta la data del 29 dicembre 1886. Non fu consegnata dal preside la chiesa di Santa Scolastica, perché era stata ceduta al Comune.

Nel verbale inoltre non si faceva alcun cenno dei magazzini e del casotto al Porto Nuovo, costruiti nel 1863 dal direttore compartimentale delle Gabelle nel giardino che circondava il convento, perché erano stati dati in fitto alla Dogana e alla Camera di Commercio ed erano considerati tra le tante rendite che il convitto aveva in Bari e provincia.

La clausola che fu inserita nel verbale *“a condizione di riprendere il possesso dell’Ateneo ove essa (Provincia) fosse turbata nel possesso dei locali suddetti, e con la salvezza dei diritti rispettivi”* era intesa solo a garantire la Provincia del tranquillo possesso del vecchio locale. Ma i *“rispettivi diritti”* non furono salvati, quando la Provincia diede lo sfratto al convitto per sistemare nell’Ateneo la nascente Università degli Studi.

La permuta avvenne anche in dipendenza del disposto di una circolare del Ministero della P.I. del 17 luglio 1884, con la quale si obbligavano le ex province napoletane a fornire ai convitti e ai licei-ginnasi *“casamenti capaci, sani e decorosi”*.

La nuova sede del Convitto, ampia, posta in una zona centrale, con locali adatti e rispondenti alle esigenze dei nuovi metodi di educazione, e la comodità di poter accedere facilmente alle varie scuole, perché qui erano state riunite tutte le scuole medie della città, contribuirono al vigoroso sviluppo del convitto.

Nel 1897 il convitto di Bari era al primo posto assoluto, secondo una statistica degli alunni dei quaranta convitti nazionali.

Il rettore Spadei ebbe poi il gran merito di aver ampliato l’azione educativa dell’istituto, ammettendo a pagamento, gli alunni esterni a frequentare le scuole elementari, e questa sua personale iniziativa convinse il Ministero della opportunità di immettere anche gli alunni esterni con la qualifica di semi-convittori. E ciò fu stabilito con Regolamento del 18 dicembre 1898.

Il rettore Spadei rimase in carica, come rettore del convitto fino al 31 gennaio 1898; il suo motto era: *“Noi cerchiamo giovani che hanno bisogno del collegio per diventare uomini”*.

Alla guida del rettore Nunzio Cantarano, nel 1911, in una relazione al Ministero, il rettore poteva affermare che l’istituto di educazione di Bari era diventato uno dei primi d’Italia. Il convitto, infatti, era diventato un centro di attrazione non solo della città di Bari, ma anche di tutta la provincia; qui convenivano le autorità civili e religiose tutte le volte che la regolare vita convittuale era interrotta da spettacoli d’arte varia e da manifestazioni culturali o sportive.

Nell’aula magna, sfarzosamente addobbata, professori qualificati, tenevano mensilmente dotte conferenze ai giovani che spesso erano chiamati a dare prova del loro stato di preparazione alla presenza delle autorità scolastiche locali.

Nel teatro interno al convitto chiamato *“la Cisterna”* i convittori, rappresentando commedie classiche o tragedie seguite da farse, erano applauditi quali novelli attori da uno scelto pubblico pugliese invitato dalla direzione. Ogni sabato poi, a turno, alla presenza del rettore, alunni scelti esponevano ai compagni di squadra il riassunto del libro avuto in lettura. L’efficacia di questo metodo era attestata dalle relazioni dei commissari governativi, poiché i convittori si distinguevano negli esami delle scuole di ogni ordine e grado. Completavano la preparazione scolastica e l’educazione non solo alcuni insegnamenti interni, come il disegno, la calligrafia, la musica strumentale, la recitazione, la danza, la scherma ed il tennis, che venivano impartiti a tutti secondo l’età e le attitudini di ciascuno, e senza altra spesa per le famiglia del convittore, ma anche i viaggi d’istruzione, le visite ai musei, alle basiliche pugliesi, alle pinacoteche ed ai monumenti.

E fu festa non del convitto soltanto, ma di tutta Bari, quando nel 1909 la squadra di calcio dell’istituto ritornò in sede dopo aver riportato una significativa vittoria nell’ultima difficile partita giocata con i convittori del convitto di Torino. Raccontano le cronache dell’epoca che *“ i protagonisti furono attesi all’arrivo del treno e, banda del convitto in testa, fecero il giro della città tra gli applausi e gli evviva della popolazione”* .

Un brusco arresto alla vita convittuale si ebbe durante la prima guerra mondiale.

Dall’ottobre 1915 al luglio 1919, mentre il convitto, perduti tutti i locali dell’Ateneo perché requisiti e messi a disposizione delle autorità militari, rimase chiuso, per speciale concessione ministeriale continuava a funzionare solo il semiconvitto. Durante la guerra l’edificio fu adibito ad ospedale militare, e molti degli allievi del convitto andarono incontro alla morte in battaglia.

Tra questi si ricordano: Giuseppe Sbisà, Natale Lattanzi, Rinaldo D’Erasmus, Mario De Vincentiis, Francesco Bavaro Gaetano Squicciarini, Giuseppe De Palma

Il 16 novembre 1919, dopo la parentesi della guerra, il convitto riprese la sua attività in tono dimesso, in pochi locali dell' Ateneo ripristinati e allestiti in fretta alla meglio. **Solo nel 1920 tutti i locali del convitto furono riconsegnati al rettore**, che continuò la sua opera instancabile a favore della gioventù pugliese . **Il convitto raggiunse per la seconda volta il primo posto come numero di alunni nella statistica dei convitti nazionali**. Poteva considerarsi distinto in tre reparti fusi in uno solo: convittori italiani, **convittori stranieri**, e semiconvittori in numero di cento. **La sua posizione esercitava una notevole forza d' attrazione su molte famiglie vicine e lontane**. Ma, con l' avvento del fascismo, ebbe inizio con il concorso degli organi politici locali una fase nuova di attività educativa: bisognava far conoscere il convitto e la nuova dottrina fascista ai popoli del Mediterraneo orientale. **Una ottantina di stranieri, tra albanesi, montenegrini, dalmati, turchi, greci ed egiziani, trovò nel Cirillo una sistemazione ideale sotto tutti gli aspetti**. Il convitto, durante il ventennio fascista, divenne strumento della politica demagogica del regime, e perciò la direzione oltre ad accogliere gli studenti orientali al fine di inculcare loro il nuovo pensiero e la nuova cultura che il professor Cantarano irradiava e proiettava *"sulle coste dell' immediato e lontano oriente"*, per meglio significare il nuovo orientamento politico-pedagogico, pensò di dare all' istituto una denominazione diversa, proponendo quella di "Convitto italo-balcanico", oppure di "Convitto italo-orientale". I giornali locali e nazionali inneggiavano al convitto e al suo rettore quando si conobbe la relazione che il prof. Pasquale Romano, dopo aver ispezionato il convitto, inviò, in data del **12 febbraio 1923**, all' ispettorato centrale dell' Educazione nazionale con il preciso scopo che fosse pubblicata, non solo per mettere in risalto le doti del Cantarano, ma soprattutto per propagandare i nuovi metodi del governo fascista anche nel campo educativo. Il prof. Cantarano fu poi succube degli stessi fascisti che non per nulla lo avevano elogiato. **Nel 1924 l' Amministratore provinciale di Bari, dovendo predisporre dei locali per la istituendo Università, intimò al rettore di lasciare per il 10 agosto l' Ateneo, considerando nullo il diritto di proprietà che il convitto vantava su parte di quel grandioso edificio, per effetto della permuta, cui abbiamo precedentemente accennato. Il rettore e il Consiglio di amministratore resistettero a questa ingiunzione, richiamando in vigore quanto era stato stabilito nel 1886 tra il rappresentante della Provincia, cav. Daniele Petrera e il preside del liceo Cirillo, cav. Corrado Perricone**. La Provincia ritenne priva di ogni consistenza giuridica il diritto di proprietà che il convitto accampava sui locali occupati nell' Ateneo, **poiché i verbali del 1886 non dovevano considerarsi atti traslativi di proprietà, ma semplici verbali di consegna**, in base ai quali l' uso dei locali predetti era stato concesso al posto di quelli dell' ex monastero di S. Pietro e di Santa Scolastica. In tal seguito a tale ingiunzione, il rettore, per non essere di ostacolo al sorgere dell' Università, cercò di venire a patti col presidente della Deputazione provinciale, on. Giuseppe Alberto Pugliese, chiedendo che gli fosse concesso in cambio **l'istituto Margherita**. Essendo l' edificio di nuova costruzione e di proprietà della Provincia. **La Provincia non volle saperne**, perché i locali suddetti erano già destinati alle scuole dell'istituto tecnico e del liceo scientifico. non essendo stato possibile trovare un edificio adatto per il convitto, e a giusta spesa – molti offrivano le loro abitazioni spesso a prezzo esoso - il prof. Olivieri, a nome del nuovo presidente delle Deputazioni provinciale, comm. Giovanni Oliva, stabilì che il rettore avrebbe consegnato solo alcuni locali dell'Ateneo.

I centocinquanta convittori avrebbero dovuto così ritirarsi nel lato sub, secondo piano, Via Garruba, e lì continuare in pace i loro studi.

Il giornale " Fiamma nera" del 3 Aprile 1924 riproponeva il problema dei locali, e con una certa apprensione si domandava dove sarebbe andato a finire il Convitto col nuovo anno scolastico, proprio quando, istituita l'Università, specialmente per i popoli orientali si sentiva maggiore il "bisogno della sua esistenza" per mettere gli studenti dell' "altra sponda adriatica" nelle condizioni di frequentare i corsi.

Ma i patti inspiegabilmente vennero meno. Manovre sotterranee di persone interessate fecero in modo che ai verbali sanciti per iscritto non si tenesse più fede e gli avvenimenti presero una piega diversa da quella sperata. Il Prefetto di Bari, infatti, in data del 22 Luglio 1924, decretò che per la istituenda Università fossero occupati tutti i locali tenti dal Convitto ed incaricò dell' esecuzione del decreto il commissario prefettizio del Comune assistito dagli agenti della forza pubblica.

Il consiglio di amministrazione del Convitto si riunì d'urgenza il 1 Agosto 1924, e respinse i motivi adottati dal decreto prefettizio: riteneva illegale il decreto stesso, poiché rappresentava un eccesso di potere, e dichiarava di

cedere solo dinanzi all'atto di forza. Rendevo, poi, noto alla città di Bari ed alla provincia da quanta comprensione fosse stata promossa l'azione della direzione del convitto nel non ostacolare la istituendo Università, soggiacendo, per giunta, a gravi sacrifici finanziari e subendo danni rilevantissimi nel patrimonio e nella reputazione educativa e scolastica. Il Consiglio di amministrazione, che tanto osò in tempi in cui bisognava ciecamente obbedire, era composto dal rettore prof. Cantarano, presidente, e dai consiglieri: comm. prof. Francesco Saverio Nitti e comm. avv. Davide Lopez, rappresentanti del Ministero della P.I.; cav. dott. Giuseppe De Savio, rappresentante delle finanze di Bari; comm. prof. Leonardo D'Addabbo, rappresentante della Provincia, comm. prof. Paolo Vitucci, rappresentante del Comune; notar Pietro Anastasia, vicerettore; rag. Antonio Giubba, economo segretario.

Ma poteva il prefetto, Gen. De Vita, emanare un decreto, come si faceva in tempo di guerra, di occupazione dell'Ateneo, nominando esecutore il commissario del comune? Ecco che cosa scrisse in proposito su "Il Globo" del **27 luglio 1924** l'avv. Domenico Di Ciaula e che a noi sembra dimostrazione più che esauriente e dei metodi del tempo e dell'inganno teso al Cantarano: "... L'istituto Margherita, nel quale doveva alloggiarsi l'istituto tecnico, avuta la licenza si oppose ed ottenne la proroga di un anno. Dopo simile precedente se il convitto avesse fatto causa, addio secondo piano. Ed allora il Prefetto decreta in nome della legge, risolve la causa in contumacia delle parti ed applicando il regolamento giudiziario nomina ai contumaci giammai citati un ufficiale per eseguire. **Ma, è giuridico, è morale, risponde alle nostre leggi fondamentali simile procedura?**

*Il Prefetto, è vero, fa decreti nei casi in cui esercita l'imperium, nelle questioni tra esattori, nelle nomine di commissari, quando sospende un sindaco ecc. **Ma nessun Prefetto ha facoltà di avocare a sé una eventuale controversia che possa sorgere tra due Enti in materia di diritto privato. Un diverso pensiero sarebbe di feudalismo. La proprietà contesa fra Enti pubblici è materia di codice civile, col quale il Prefetto non ha nulla a che spartire. Ed il sindaco di legittimità investe pure la violazione della legge agli effetti giurisdizionali. Sicché quel decreto è inesistente giuridicamente, perché nel Prefetto manca la facoltà a decidere una contesa di diritto privato, sia perché, decidendola, usurpa attribuzioni che la legge comune e la legge sul contenzioso e la legge nella distinzione dei poteri assolutamente gli vieta.***

Ma il Prefetto, cioè il Gen. De Vita, ciò non di meno, ha decretato. Evviva il Prefetto! Non ha ricevuto ancora l'ordine di normalizzare".

Il **10 agosto** si scatenò contro il convitto la furia fascista capeggiata dal prof. Nicola Pende delegato dalla Commissione universitaria a prendere in consegna i locali. **Il patrimonio del convitto subì danni ingentissimi: molto della signorile mobilia fu scaraventata dalle finestre in mezzo ai cortili e alla strada; nel refettorio, nella cucina, nell'economato, negli uffici, nei dormitori tutto fu messo a soqquadro, tutto fu sfasciato, distrutto; fu abbattuta parte dello scalone per impedire l'ingresso ai piani superiori.**

A nulla valsero le proteste e l'accorato appello del rettore; a nulla valse richiamare in discussione la comunicazione, in data del 21 febbraio 1924, del regio commissario al Comune, De Fabriziis, presidente del comitato prefettizio per l'Università, che consentiva la permanenza del convitto nei locali dell'Ateneo ancora per uno o due anni, sia pure "senza alcun impegno da parte del Comune". Uno dei migliori istituti d'Italia, in un periodo grande floridezza, fu distrutto per opera di certuni che ambivano sedere, nella propria città, su una cattedra universitaria.

Ordini ministeriali imposero, poi, al prof. Cantarano di desistere da qualsiasi azione giudiziaria, mettendo in risalto "la poco piacevole impressione" che aveva "determinato l'opera svolta nella suddetta circostanza".

Il rilievo fu certamente ingiusto, inaspettato, ed il prof. Cantarano si difese con una "**Relazione sui locali del Convitto al Ministero Pubblica Istruzione**". La trascriviamo per amore della verità e per la profonda amarezza che vi traspare tra le sue righe, nonché per mettere in chiara luce l'isolamento nel quale era avvenuto a trovarsi il rettore di fronte a impegni economici e ricettivi in prossimità del nuovo anno scolastico:

"Giusta disdetta Deputazione Provinciale il Convitto avrebbe dovuto ultimare lo sgombero dell'Ateneo il 10 agosto previo accordi tra una Commissione del convitto e rappresentanti della Provincia, del Comune ed il Comitato dell'Università.

Con verbale 25 marzo il convitto assumeva l' impegno verso il prof. Olivieri di consegnare al prof Pende alcuni locali, mentre il convitto si sarebbe sistemato in altri del secondo piano che sporgono in via Garruba, lato sud, prima di trovare altra conveniente sistemazione.

Comunque, per l' anno scolastico 1924-25, i 150 convittori avrebbero continuato i loro studi. Ma il prof. Pende mutò atteggiamento e volle lo sgombero senza ammettere ragioni di sorta. Addivenni alla concordata cessione per ostacolare, anzi per volere agevolare, l' opera del Comitato per l' Università nel suo rapido funzionamento.

...lo ora aggiungo la mia particolare preghiera, perché non mi veda nel più bello svanito il mio sogno, proprio nel momento in cui ero per vederlo realizzato, ossia non veda tramontare questo Convitto Nazionale da me avviato e preparato a sussidio della sospirata Università di Bari per i popoli orientali, proprio nel momento in cui l' Università sorge.....

Dopo tutto quello che ho esposto sono sicuro che la V.E. non tarderà ad emanare provvedimenti che renderanno tranquilli e soddisfatti quanti si interessano delle sorti di questo Convitto Nazionale e in special modo della cittadinanza di Bari, la quale, se è lieta avere realizzato il sogno secolare dell' Università, non intende d'altra parte proprio per questa perdere il diritto acquisito sulla conservazione e l' incremento dell' unico suo istituto educativo nazionale, che vanta oltre due secoli di vita e che tanto onore fa alla regione pugliese ed all' Italia e tanta fama ha guadagnato all' estero".

Il rettore, di fronte alla violenza dei fascisti, fece trasportare la poca suppellettile salvata dal caos nella casa a tre piani del prof. Campione, in via S. Francesco d' Assisi, n 59, presa in affitto, in un momento di indicibile bisogno. Ma molte masserizie andarono perdute: molti oggetti furono venduti o regalati o trafugati, o collocati presso famiglie e non più restituiti. Anche la posateria di argento, circa trecento pezzi, non fu più ritrovata. In un sottoscala di casa Campione, senza alcun ordine, furono accatastati documenti importantissimi per il convitto mescolati con fatture commerciali e con corrispondenze dei famigliari degli alunni. Dopo appena trentotto anni di permanenza nell' Ateneo il convitto non aveva più una sede degna del suo passato e rispondente al compito che avrebbe dovuto svolgere.

Nell' edificio Campione, unicamente costruito ad uso di abitazione privata, privo di cortili, di palestre, di campi di gioco, di sale di convegno, di tutti quei conforti insomma che rendono il convitto un locale caro e pieno di vita, vissero i pochi alunni in ansiosa attesa di una sede nuova, degna del passato dell' istituto. Gli allievi seppero con ammirevole spirito di sacrificio e di disciplina, adattarsi al clima e alle incomodità dei nuovi locali.

Con decreto 17 giugno 1926 fu dal Ministero inviato, quale commissario straordinario, il dott. Giacomo Crivelli, già rettore del Tasso di Salerno, con l' incarico di liquidare le passività e di chiudere il convitto. Il ricavato dei censi e dei canoni, e le rette non bastavano per pagare il fitto dei locali al prof. Campione, ed ad anticipare le spese per la causa civile che il prof. Cantarano aveva iniziato contro l' Amministrazione Provinciale di Bari.

Il dott. Crivelli, intanto, **nel giugno 1926 decretava la chiusura del convitto e inviava ai genitori degli alunni una lettera circolare, interamente listata a lutto:**

" Ill.mo Signore,

Ho l'increscioso compito di comunicarLe che questo Convitto Nazionale fra pochi giorni dovrà chiudersi, a causa di ristrettezze finanziarie e per disposizione ministeriale, voluta dalle norme vigenti sui convitti Nazionali.

Debbo di ciò prevenirla affinché Ella possa provvedere in tempo al Suo figliolo, il quale conserva il diritto di ammissione in altro Convitto Nazionale, con deroga dai limiti di età regolamentari.

Gradirò dalla cortesia della S.V. Ill.ma un cenno di assicurazione di aver ricevuto la presente.

Con stima e deferenza".

Ma, per fortuna, la chiusura definitiva del convitto non ci fu; le autorità fasciste locali si preoccuparono, più di ogni altra cosa, degli studenti albanesi e delle ripercussioni politiche che si sarebbero avute presso i notabili dell' altra sponda e si adoperarono a che il convitto, anche con pochi alunni, continuasse a funzionare.

L' 11 aprile 1927 la direzione dell' istituto passò al dott. Enrico Buresti, vice rettore con l' incarico di commissario straordinario, nominato dopo qualche mese rettore. Tornò a merito del nuovo rettore l'aver tolto il convitto dalla vita grama e soffocata nel suo respiro e di averlo risospinto verso traguardi che ricordavano il suo passato glorioso. **Ma ci volle tempo per sfatare dicerie, specialmente presso le famiglie baresi;** ci volle molto tatto e

diplomazia per riallacciare nuovi contatti con le autorità locali, i cui rapporti non sempre erano stati improntati a reciproca fiducia.

Gli approcci, invero, furono lenti, faticosi, spesso anche tediosi, snervanti; ma era necessario uscire da quello stato di isolamento nel quale il convitto era stato cacciato. **Il dott. Buresti strinse buone relazioni e nuovi vincoli di rispettosa amicizia con gli uffici della Provincia, alla cui direzione, per fortuna, non v'erano più quegli uomini che avevano voluto dare il più strano degli sfratti al padrone di casa del convitto nazionale. E il nuovo presidente della provincia, prof. Michele Viterbo, con deliberazione del 6 agosto 1927, si dichiarò disposto a dare al convitto, in caso di abbandono della lite, un contributo per la costruzione di una nuova sede.**

Il convitto doveva rinunciare a tutti i diritti che per legge diceva di vantare sui locali di S. Pietro, di Santa Scolastica e sue pertinenze.

Coadiuvò l'opera del dott. Buresti anche il regio commissario Gr. Uff. Avv. Giuseppe Lembo che, sulla base degli accordi intercorsi tra il presidente della Provincia ed il rettore – **versava**, infatti, **la Provincia un milione di lire in quattro rate uguali** – riuscì a invogliare anche il **Comune e l'Ente Provinciale dell'Economia (Camera di Commercio)** a versare ciascuno un proprio contributo per il nuovo erigendo istituto. Il dott. Buresti non vide il convitto sistemato in una nuova sede, né poté seguirne gli sviluppi; Nel giugno 1928 fu trasferito.

Dal **1° Luglio 1928** diresse l'istituto il **dott. Michele Vozi**, nominato commissario straordinario, succeduto al dott. Buresti. E il motivo vero del suo trasferimento alla sede di Bari pare fosse quello di dover tradurre in atto la costituzione del nuovo istituto: un edificio veramente notevole che sarebbe dovuto allontanarsi dai vecchi tipi in massima parte esistenti ancora in Italia. Invero, ora che i massimi enti locali si erano impegnati per sovvenzionare in parte la costruzione, fu più facile al nuovo rettore incominciare il suo proficuo lavoro. Il suo primo pensiero fu quello di dare ai convittori una formazione completa sotto tutti gli aspetti, riportando così il convitto alle nobili funzioni degli anni migliori. Infatti, alla scuola elementare interna statale, sempre distintasi per avere avuto insegnanti colti e dotati d'alto senso di responsabilità nel compimento dei loro doveri, aggiunse nell'anno scolastico 1928-29 la prima classe del ginnasio interno autorizzato. Negli anni successivi la scuola ebbe tale rapido incremento che nell'anno scolastico 1931-32 la direzione istituiva già la prima classe del liceo classico.

Nel frattempo il rettore si diede alla ricerca di un suolo per costruirvi il convitto; la scelta cadde su un **suolo sulla via di Carbonara, in contrada Graziamonte, rione Carrassi con una superficie di mq. 11592,77, al prezzo di 40 lire il mq., per un importo di Lire 463,710 e 80 centesimi. Proprietari del suolo erano i fratelli Buonvino.**

L'Amministrazione del convitto per comprare il terreno alienò ancora altre sue proprietà; vendette il fondo in contrada Arcamone, poiché scarse erano le proprie possibilità finanziarie. **Con i sussidi, poi, della Provincia, del Comune e del Consiglio dell'Economia, fu possibile iniziare anche i lavori:** la ditta Giovanni Muciaccia e fratelli di Bitonto iniziò la costruzione il 2 gennaio 1929. Progettista e direttore dei lavori, con la collaborazione assidua dello stesso rettore Vozi, fu l'ing. prof. Alberto Bevilacqua Lazise, insegnante di costruzioni presso l'istituto tecnico. Il progetto fu eseguito e condotto a termine in due mesi.

Il primo lotto dei lavori comprese tre corpi di fabbrica, intercomunicanti, dei quali l'anteriore fu destinato ad alcuni servizi di carattere generale. In origine, infatti, qui si aveva la sala d'udienza, l'economato, il guardaroba, la direzione, l'alloggio del rettore e quello del vicerettore, l'infermeria.

La parte mediana, cioè la centrale, fu adibita ad aule con la **biblioteca;** conteneva inoltre l'ufficio del vicerettore e gli ambienti per i semiconvittori. Nelle parti estreme del pianterreno sorse da un lato la **cappella,** dedicata a S. Nicola di Mirra, con l'altare e la statua del santo, dall'altro lato **il teatrino** con palcoscenico di legno per le recitazioni, le conferenze e le proiezioni culturali cinematografiche.

Negli altri piani furono collocati i **dormitori, le sale di studio e di ricreazione, ed altre aule per i servizi diversi.** Nel corpo posteriore della fabbrica, al pianterreno, fu sistemata la **cucina con i servizi annessi;** il piano rialzato fu destinato alla **palestra coperta, alla sala d'armi, al refettorio** capace di accogliere più di trecento ragazzi; nei piani superiori trovarono posto altri **dormitori,** inondati di sole e di luce per le molte finestre esposte a mezzogiorno, e le sale di studio.

Si pensò anche ai bagni da sistemare al pianterreno del corpo mediano, ma non furono condotti a termine, perché la spesa non era stata prevista nel progetto dei lavori. La **palestra** scoperta, lunga metri cento e larga metri venticinque, era adiacente a quella coperta dietro il corpo di fabbrica posteriore, confinante con la villa Hausmann. I lavori dovevano essere ultimati il **30 dicembre 1929**, ma vi fu una proroga fino al **15 luglio 1930**, con una spesa globale di **L. 3.422.677,43..** **Non essendo il nuovo fabbricato di proprietà demaniale, né di proprietà del Comune o della Provincia, il convitto aveva già una casa propria che, ricca di aria e di luce, razionalmente concepita e distribuita nelle sue parti, costituiva quanto di più igienico e funzionale fosse stato realizzato in Italia in fatto di istituti di educazione.**

Il 1° giugno 1931 fu inaugurato il nuovo edificio. La cerimonia, allietata dalla banda dell'istituto salesiano "Il Redentore", si svolse nel teatrino del convitto, alla presenza delle principali autorità cittadine, alle quali facevano corona i convittori e i semiconvittori. Il rettore Vozzi tranne un discorso, facendo la storia dell'istituto e mettendo in rilievo, **non senza accenti polemici anche le alterne vicende per le quali il convitto era passato sin da quando l'Università aveva occupato il palazzo dell'Ateneo.**

il nuovo regio commissario avv. Giuseppe Lembo, prese tanto a cuore le sorti del convitto che sfruttò a vantaggio dello stesso le sue aderenze politiche e private, pur di vedere rifiorire una istituzione che era stata vanto e decoro della cittadinanza.

*"S'impone un atto di giustizia – diceva e scriveva alle autorità – se vuole cacciarsi dalle strade di Bari, la opinione o la convinzione che si dette a Bari una Università, ma le si tolse un Convitto che aveva le sue tradizioni e il suo prestigio. **Se Bari non avesse già un Convitto, la Provincia, il Comune, e gli altri Enti dovrebbero, non potendo essi sottrarsi all'art. 200 del Regolamento per i convitti nazionali del 1° settembre 1925, n. 2009, crearselo.** E allora tanto vale che si venga incontro alle esigenze di questo convitto che già abbiamo, si dia ad esso il respiro, cioè se ne tolgono i debiti e se ne integrino le fabbriche".*

Con questo suo modo di fare elegantemente polemico e persuasivo, il regio commissario tenne vivo l'interesse generale per il convitto, perché fossero ripresi i lavori nella parte mediana del fabbricato e nella parte posteriore rimasta incompleta in attesa della maggiore elevazione.

L'Amministrazione provinciale ed il podestà, auspicò il prefetto, si convinsero che bisognava riparare in parte al grave ed ingiusto danno arrecato al convitto con la perdita dell'Ateneo, e fecero deliberare che dall'esercizio 1938 fosse assunta nella misura di due terzi la quota annuale di ammortamento di un mutuo di L. 950.000 da contrarsi dall'amministrazione del convitto nazionale "D. Cirillo" e da servire per la sua sistemazione finanziaria, ed estinguibile in trenta annualità comprensive di capitale ed interessi. Il convitto, per suo conto, deliberò di assumere, alle stesse condizioni, l'altra parte delle annualità di ammortamento di un mutuo da contrarre presso un istituto di credito.

Portate a conoscenza dell'amministrazione del convitto le deliberazioni della Provincia e del Comune, in data del **13-11-1936**, fece deliberare dal Consiglio di amministrazione la sopraelevazione del corpo di fabbrica posteriore dello stabile per creare altri dormitori, sale di studio e servizi accessori. Ed il convitto per tali deliberazioni si arricchì di tutto il piano, di altri servizi igienici.

La Provincia ed il Comune ripararono, in tal modo, il male fatto al convitto nel 1924, risollevando dalla crisi in cui era caduto.

In questo periodo il numero dei convittori aumentò.

Il 16 giugno 1940 il comando del genio del IX Corpo d'Armata annoverò il fabbricato dell'istituto tra gli edifici da requisire per essere adibiti ad **ospedali militari**; il rettore, però, riuscì a farlo comprendere fra i detti edifici solo in caso di estrema necessità. **Ma il 2 luglio il teatrino e l'annesso cortile furono occupati dalle forze armate e trasformati in casermette UMPA per i primi e più urgenti soccorsi alla popolazione del rione Carrassi-San Pasquale.**

L'anno scolastico 1941-42 si svolse in mezzo a difficoltà inenarrabili: il razionamento dei viveri e del vestiario, l'oscuramento, spesso la mancanza di acqua, ed i continui bombardamenti effettuati dagli Inglesi sul porto e sulla città resero quasi impossibile la vita semiconvittuale.

Il **15 settembre 1943** avvenne la chiusura del convitto e il rettore Romano fu nominato commissario governativo, con l'incarico del disbrigo delle pratiche di ordinaria amministrazione.

Dal 13 ottobre 1943 al 23 aprile 1946 l'edificio fu occupato dagli Inglesi e dalle truppe di colore, che arrecarono infinite distruzioni e danni innumerevoli al fabbricato ed alla mobilia; l'edificio risentì ancora degli scoppi terribili del 2 dicembre 1943 per offesa bellica tedesca nel porto di Bari, e del sinistro nello stesso porto del 9 aprile 1945.

Quando la scuola e convitto incominciarono a funzionare, i locali erano in condizioni pessime. Fu inviato a Bari, in qualità di commissario, il **dott. prof. Francesco Cocca**, funzionario dei convittori, ma distaccato al Ministero. **La permanenza del prof. Cocca alla direzione del Convitto, pur con pieni poteri di rettore, fu breve; si protrasse per alcuni mesi, dal 10 maggio al 1° agosto 1950.**

Nuovo rettore del convitto nazionale fu nominato il dott. Leo Mati che restò in carica fino al 1° ottobre 1952. Il Mati ebbe il merito di avere in qualche modo iniziato il rilancio del convitto, riportandolo su un piano di serenità.

Il 1° ottobre 1952 assunse la direzione del convitto il **prof. Dott. Francesco Cocca**. Il momento era molto difficile. Il convitto, sotto la direzione del dott. Mati, aveva cominciato a muoversi, sia pure lentamente; ma la situazione generale rimaneva grave, confusa, ricca di paurose incognite. Le vandaliche distruzioni compiute durante l'occupazione da parte delle truppe alleate subito dopo la caduta del fascismo e i danni arrecati a tutto l'edificio e alla maggior parte della suppellettile non facevano certo bene sperare in una pronta rinascita del convitto.

Uomo paziente, ma volitivo e tenace, chiese tempo, pazienza, e ancora fiducia nella rinascita del Cirillo. Lavorò con impegno. Ardua si presentava l'impresa di far rinascere il convitto di farlo conoscere a tutti i baresi e di riportarlo allo splendore dei momenti migliori dei primi tempi del Cantarano.

Egli ha fatto molto, con originalità, impegno personale, rivelando una capacità di agire e di creare sorprendenti.

E' innegabile che sotto la direzione del rettore Cocca l'attività del convitto è stata piena e creatrice di iniziative e di interessi, e sono stati potati a felice soluzione questioni e problemi scottanti.

L'anno scolastico 1952-53 si iniziò con buoni auspici. Alla cerimonia inaugurale intervenne l'arcivescovo Mons. Marcello Minni. La presenza dell'arcivescovo Minni e quella del provveditore agli studi, prof. Francesco Mastropasqua, conferirono alla manifestazione una patina insolita di solennità religiosa e civile, attirando sull'antico istituto l'attenzione e l'interesse particolari di larghi strati della popolazione barese.

Dopo pochi mesi, **la festa di carnevale**, svoltasi in Convitto in una quasi magica armonia di suoni tra le grida festose dei piccoli, offrì alle famiglie dei convittori la possibilità di conoscere da vicino alcuni aspetti della vita interna del Convitto. **I genitori dei convittori ebbero la gradita sorpresa e insieme la gioia di poter cenare in una cornice pittoresca, sfavillante di luci e di colori, tipicamente carnevalesca, con i loro cari, con i funzionari e con tutto il corpo insegnante del Convitto nell'ampio refettorio rimesso a nuovo.**

Dopo di allora la festa di carnevale divenne una manifestazione tradizionale, sempre vivamente attesa, della vita del Convitto.

Il **19 aprile 1953** l'On. prof. Raffaele Resta sottosegretario alla Pubblica Istruzione, visitò i locali del convitto **restaurati e modernamente ammobiliati:** gli studi erano dotati di nuove scrivanie, e le camerette di graziosi e funzionali armadi di faggio. L'On. Resta assistette a manifestazioni ginnico sportive, premiò gli alunni che si erano maggiormente distinti nei studi e nello sport, e grande fu la sua gioia profonda la sua commozione, quando nell'ampia sala da pranzo si ritrovò a pranzo con i convittori.

Non sfuggì l'avvenimento alla stampa. ne dette notizie "la Gazzetta del Mezzogiorno" del 22 aprile 1953, e un lungo articolo pubblicò in proposito "Il giornale d'Italia" del 6 maggio 1953.

Il "Cirillo" ritornava così decisamente a suscitare nuovi interessi, a destare l'ammirazione di tutti e ad accattivarsi le simpatie della classe intellettuale di Bari e della provincia; il numero dei convittori aumentò di colpo; i sintomi di ripresa del processo educativo e culturale dell'istituto erano evidenti, seguiti di pari passo da quelli della ripresa economica. Tutti guardavano al futuro; tutti ritenevano che ormai il convitto aveva saputo imboccare ancora

una volta la strada giusta, quella che l'avrebbe portato a diventare in breve volger di tempo uno dei migliori istituti di Bari.

Nel 1955, fu inaugurato un moderno e complesso impianto di riscaldamento realizzato con le economie di gestione, e la **fiesta della bandiera il 14 maggio del 1956**, dette modo alle autorità civili e religiose locali di ascoltare i dibattiti della vita interna del Cirillo. In tale occasione il nuovo arcivescovo di Bari **mons. Enrico Nicodemo, benedisse, dopo lo scoprimento, le lapidi collegate all'ingresso dei locali di ciascuna squadra e dedicati ai convittori caduti per la patria.**

Dopo il 1956 le autorità culturali, le pubbliche conferenze tenute dagli allievi migliori, gli spettacoli, le manifestazioni d'arte varia e i concerti organizzati dal rettore Cocca si facevano sempre più frequenti e interessanti a misura che le nuove opere murarie cominciavano a dare un volto nuovo al vecchio istituto che si rendeva pertanto più accogliente e moderno.

Un mutuo di quattordici milioni di lire dalla cassa depositi e prestiti ed i sacrifici di gestione del convitto permettevano la sopraelevazione del corpo centrale dell'edificio.

Un grosso avvenimento, un avvenimento davvero eccezionale, che produsse manifestazioni sensazionali e ripercussioni favorevoli in tutti gli ambienti baresi, fu **la visita che il 22 novembre 1958 l'On. prof. Aldo Moro, all'epoca Ministro della pubblica istruzione, fece al Cirillo in un'aria di sentita commossa cordialità.**

Egli inaugurò le nuove aule scolastiche recentemente costruite per la riorganizzazione della **scuola elementare annessa al Convitto.**

Nel **teatro** dell'istituto, dopo che il rettore Cocca ebbe letto l'inizio di benvenuto, l'ospite pronunciò un breve discorso sul **"Piano decennale per la scuola"** che ebbe risonanza nazionale, e premiò alcuni allievi distinti negli studi. Tra questi c'erano Bruno Ghidini e Vincenzo Pignatelli entrambi premiati con diploma d'onore e distintivo d'oro per aver conseguito la maturità classica con votazione superiore agli otto decimi. Al ministro Moro il rettore consegnò il distintivo d'oro di ex alunno del Cirillo. **L'avvenimento fu ricordato da "La Gazzetta del Mezzogiorno" del 23 novembre 1958.**

Quando nel 1959 si poté realizzare la sopraelevazione dell'ala posteriore del Convitto, con la creazione di camerette ad uno e a due posti per i convittori degli ultimi anni negli studi, il buon nome del Convitto si era ormai diffuso ed alto era il suo prestigio.

Il **24 ottobre 1958**, per lodevole iniziativa del prof. Cocca un comitato promotore costituiva **"l'Associazione ex allievi convittori ed alunni esterni del Convitto Nazione D. Cirillo"**. La prima assemblea si tenne in convitto il **16 maggio del 1959**. Fu discusso e approvato lo **statuto della nuova associazione**. In adempimento di quanto stabilito dell'articolo 5 dello stesso statuto **l'assemblea annuale del 20 marzo del 1960 e quella del 29 aprile 1961 furono manifestazioni festose, solenni e al contempo commoventi**. Circa 300 ex alunni, tra vecchi e giovani, in quelle sere indimenticabili ricordarono momenti ed episodi trascorsi in convitto, il glorioso istituto che gli aveva messi **"sulla via maestra del sapere e della vita"**.

In data **1° ottobre 1963** cominciò a funzionare la prima classe del liceo scientifico.

PREMESSA

Il convitto, quale luogo di crescita personale, civile e culturale, ha il compito di fare acquisire competenze e valori in grado di formare cittadini consapevoli che la libertà personale si realizza nel rispetto dei diritti degli altri adempiendo ai propri doveri, anche attraverso la sinergia tra corpo docente e personale educativo.

L'istituto educativo ha quale sua peculiarità quella di educare socializzando.

L'accoglienza degli alunni semi-convittori viene organizzata e svolta dagli educatori di squadra che provvederanno, secondo le indicazioni della direzione, ad un primo inserimento dei nuovi ospiti nei gruppi loro assegnati. In questa fase di orientamento e conoscenza saranno spiegate le regole e le modalità di comportamento nella vita del convitto. Successivamente verranno fissati incontri personalizzati con i genitori ed i semi-convittori per i relativi approfondimenti sul percorso formativo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 R.D. n. 2009/25 la disciplina applicabile ai convittori è estesa anche ai semi-convittori.

Il presente regolamento si ispira alla Costituzione della repubblica Italiana ed allo Statuto delle studentesse e degli studenti e contiene l'insieme delle disposizioni e degli assunti finalizzati alla realizzazione del POF.

ART.1 – Autodisciplina come fondamento della vita semiconvittuale

1.1 Ogni semiconvittore è accolto come persona con un proprio patrimonio culturale già acquisito nella famiglia, nella società e nelle scuole precedentemente frequentate, e come portatore di un diritto-dovere: il diritto di ricevere dall'Istituzione educativa un servizio di semiconvittualità che promuova e favorisca la sua crescita personale, culturale e sociale, e il dovere di fare proprie queste istanze e di contribuire alla loro realizzazione.

1.2 Perché l'Istituzione possa assolvere il suo compito, è indispensabile che il semiconvittore si impegni personalmente e che, soprattutto, impari ad autodisciplinarsi rispettando le regole di una civile convivenza. A tal fine, è necessaria la responsabile collaborazione della famiglia, la quale è tenuta all'educazione ed alla formazione dei figli (art. 30 della Costituzione Italiana).

ART. 2- Modalità di ammissione al Semiconvitto

2.1 Condizione essenziale per poter accedere alle Scuole Annesse al Convitto **al momento della iscrizione di un alunno deve essere la obbligatorietà della iscrizione al semiconvitto per chi si iscrive alle prime classi dei vari ordini di scuola.** Possono non prevedersi criteri di iscrizione alle classi successive alla prima per lasciare al dirigente scolastico margini di valutazione, caso per caso.

2.2 Per l'iscrizione alla prima classe dei Licei, attesa la notoria quanto eccezionale situazione verificatasi l'A.S. 2009/2010, la condizione posta sub 2.1 già autorizzata per le iscrizioni alle prime classi dei Licei per l'anno scolastico 2011/2012, è autorizzata anche per l'anno scolastico 2012/2013. (delibera C.D.A. n. 23 del 12/01/2012).

2.3 La richiesta di ammissione al semiconvitto, deve essere redatta su apposito modulo fornito dalle Scuole Annesse. Tale modulo contenente, tra l'altro, i dati anagrafici dell'alunno e la richiesta di usufruire di permesso di libera uscita per il proprio figlio, deve essere sottoscritto da almeno uno dei genitori o tutori dell'alunno entro i termini previsti per l'iscrizione alla scuola, determinati per ciascun anno da specifiche circolari ministeriali.

2.4. Ogni domanda di iscrizione dovrà essere protocollata alla ricezione ed inserita nel Registro delle Iscrizioni con progressione numerica di arrivo.

2.5 L'accettazione di uno studente come semiconvittore non è un obbligo per l'Istituto e non si configura come diritto per chi ne fa istanza.

2.6 Potranno costituire motivo preferenziale per l'accesso alla iscrizione al semiconvitto: aver goduto, per gli anni precedenti, della condizione di semiconvittori; avere un fratello/sorella, ovvero un parente, già frequentante; aver riportato un buon profitto scolastico dall'Istituto di provenienza; la idoneità fisica dell'alunno, anche con riguardo agli aspetti di ordine psico-fisico e relazionale, legati alla partecipazione alle attività formative di gruppo sotto la guida del personale educativo; l'accettazione del regime alimentare scolastico.

2.7 Il Collegio degli Educatori, presieduto dal Rettore-Dirigente Scolastico, esamina le domande di ammissione al semiconvitto ed esprime una propria valutazione in merito alla ammissione o alla non ammissione dello studente.

2.8 L'ammissione al semiconvitto è subordinata inoltre alla presentazione di una attestazione, da parte degli organi sanitari competenti, dalla quale risulti l'idoneità dello studente, dal punto di vista sanitario, a partecipare alla vita comunitaria ed è condizionata alla materiale capienza degli alunni semiconvittori nell'Istituto.

2.9 La riammissione al semiconvitto è subordinata alla richiesta di riconferma, redatta su apposito modulo e presentata entro i termini previsti per l'iscrizione alle classi successive.

2.10 La domanda di riammissione è subordinata al fatto di non aver subito un procedimento disciplinare di allontanamento dal semiconvitto.

2.11 Il Collegio degli Educatori, presieduto dal Rettore-Dirigente Scolastico, esprimerà una propria valutazione in merito alla riammissione di semiconvittori che abbiano subito, nell'anno scolastico precedente, provvedimenti disciplinari di sospensione.

2.12 Il richiedente che sia stato ammesso come semiconvittore, deve accettare, oltre alle norme esplicite del presente regolamento, tutte le altre regole che la vita in comune comporta o che potrebbero essere imposte in particolari situazioni. Anche gli eventuali semiconvittori maggiorenni, dovranno attenersi alle norme del presente regolamento.

2.13 All'atto della prima iscrizione, il semiconvittore è tenuto a versare una tassa di iscrizione annuale.

2.14 Il semiconvittore è tenuto a versare le rette con le modalità ed alle date stabilite all'atto di iscrizione.

2.15 Gli importi delle tasse di iscrizione e della retta sono determinati dal Consiglio di Amministrazione.

2.16 Il pagamento della retta dovrà avvenire esclusivamente a mezzo del conto corrente postale, intestato al Convitto. Non è ammessa altra modalità di pagamento.

2.17 Poiché l'importo annuale della retta si riferisce a spese di sistemazione logistica, forniture per la mensa, amministrativa, ecc. che sono in ogni caso sostenute dal Convitto, indipendentemente dalla durata della permanenza dello studente nella struttura, tale importo è comunque dovuto per intero, anche nelle seguenti circostanze:

- anticipato abbandono del posto in semiconvitto da parte dello studente (anche per giustificato motivo);
- prolungata assenza dello studente (anche per giustificato motivo);
- allontanamento dello studente dal convitto, per gravi motivi disciplinari.

Pertanto nelle circostanze sopra elencate, non è previsto alcun rimborso, né totale né parziale, della retta.

ART. 3 – Ipotesi di deroga per il rimborso o esonero parziale pagamento retta

3.1 Fermo restando il principio che la richiesta di esonero dalla frequentazione della mensa non comporta alcun rimborso o riduzione della retta da versare - sussistendo semmai immutato l'obbligo, contrattualmente assunto, di provvedere al versamento delle rate di retta calcolate su base annuale e dovute fino al termine dell'Anno Scolastico - al contrario: le istanze di esonero per intolleranze alimentari, riscontrate dopo l'inizio del servizio mensa e certificate con appropriata documentazione medica specialistica della ASL di appartenenza, sono accolte dal Consiglio di Amministrazione che autorizza l'esonero dell'alunno dalla frequentazione della mensa e dal pagamento di 1/3 dell'importo delle sole rate da versare successivamente alla data di presentazione dell'istanza. In linea generale, non saranno accolte invece le istanze di esonero, presentate in corso di anno scolastico, motivate genericamente da intolleranze alimentari certificate dal medico di base, salvo i casi in cui il Consiglio di amministrazione, in sede di esame dei casi non ravvisi il configurarsi di particolari situazioni meritevoli di maggiore diligenza, con la conseguente, appropriate deliberazioni.

3.2 Le istanze di esonero e/o rinuncia delle attività pomeridiane del semiconvitto, presentate in corso d'anno scolastico, motivate da intervenute nuove situazioni familiari, in via di principio, non potranno trovare accoglimento in sede di esame da parte del Consiglio di amministrazione che, in ogni caso, si riserva di richiedere ogni opportuno elemento conoscitivo per deliberare approfonditamente.

Nel caso in cui l'istanza di esonero dalle attività convittuali, presentata in corso di anno scolastico ed unilateralmente assunta dalle famiglie, venga accolta, e sempre che l'istante sia in regola con i pagamenti, si intende autorizzato l'esonero dell'alunno dalle attività di semiconvitto e anche in questo caso, l'esonero del pagamento potrà riguardare solo 1/3 dell'importo delle rate non ancora esigibili e da versare successivamente alla data di presentazione dell'istanza.

3.3 Non sono mai restituibili le rate di retta già versate, salvo il caso di rilascio del nulla osta per trasferimento dell'alunno ad altro Istituto fuori sede, per motivi di famiglia intervenuti nel periodo intercorrente tra la data di **iscrizione** ed il 31 agosto successivo.

ART. 4 – Inadempienza del pagamento della retta

4.1 Il regolare pagamento della retta, entro i termini previsti, è condizione indispensabile per la permanenza nel Convitto.

4.2 Pertanto, in caso di inadempienza della retta entro i termini previsti e deliberati dal C.d.A., si procederà all'allontanamento dell'alunno convivente fino a quando non regolarizzerà la posizione debitoria, previa comunicazione alla famiglia.

ART. 5 - DIRITTI DEI SEMICONVITTORI

5.1 Il semiconvittore ha diritto di:

- Ricevere un'accoglienza ed un'assistenza adeguate alla sua età;
- vivere in un ambiente che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno;
- essere informato sulle norme che regolano la vita del semiconvittore;
- alla salubrità e sicurezza degli ambienti;
- ai servizi di sostegno e di promozione alla salute ed all'assistenza psicologica.

Art. 6 -DOVERI DEI SEMICONVITTORI

6.1 Il semiconvittore è tenuto:

- a frequentare regolarmente le attività semiconvittuali e ad assolvere gli impegni di studio;
- ad avere nei confronti del Rettore, degli educatori, di tutto il personale e degli altri alunni lo stesso rispetto, anche formale, che si chiede per sé;
- a rispettare le indicazioni degli educatori e, in generale, le regole di convivenza democratica;
- ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza date dagli operatori dell'Istituto;
- a curare, con la massima scrupolosità, l'igiene della propria persona;
- a segnalare immediatamente all'educatore eventuali infortuni o malori che richiedano l'intervento del personale sanitario ed eventualmente una denuncia assicurativa;
- a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari ed i sussidi didattici, e a comportarsi in modo da non arrecare danni agli altri alunni, agli operatori ed al patrimonio dell'Istituto.

6.2 I semiconvittori condividono, con gli operatori dell'Istituto, la responsabilità di rendere e mantenere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura come importante fattore di qualità della vita all'interno della struttura educativa. Il loro comportamento, anche nelle adiacenze dell'edificio scolastico, deve essere sempre rispettoso dei principi di buona educazione nei confronti di persone e cose.

6.3 In particolare, si ricorda ai semiconvittori che:

1. è importante mantenere rapporti corretti, tolleranti e collaborativi con tutti;

2. durante lo studio, non è consentito bere, mangiare o masticare gomme;
3. durante lo studio non è consentito utilizzare materiale che non sia strettamente attinente all'attività svolta (giochi, riviste, videogiochi, telefonini, I-Pod ed altri dispositivi elettronici);
4. non è consentito alzarsi dal proprio posto senza l'autorizzazione dell'educatore, per non recare disturbo ai compagni impegnati nelle attività di studio;
5. durante le ore dedicate allo studio, non è consentito uscire dalla classe senza l'autorizzazione dell'educatore;
6. durante gli spostamenti di classe non si deve recare disturbo alle altre classi;
7. per qualunque necessità, ci si deve rivolgere SEMPRE all'educatore;
8. sono tenuti a rendere conto al Rettore ed agli educatori del loro comportamento disciplinare e scolastico.

Art. 7 - PERMESSI DI LIBERA USCITA

7.1 E' concesso agli alunni semiconvittori di usufruire di permessi di uscita durante l'attività semiconvittuale, a condizione che genitori o di chi per essi ne fa le veci, abbiano depositato ad inizio d'anno un'autorizzazione specifica con validità annuale o temporanea che sollevi la Direzione e il personale educativo da ogni responsabilità.

7.2 In caso di necessità e urgenza, l'autorizzazione ad uscire può essere concessa, previa presentazione della richiesta dai genitori, o chi ne fa le veci, sull'apposito libretto. E' prevista inoltre la possibilità per gli alunni semiconvittori di usufruire di un permesso d'uscita, nel caso in cui gli stessi siano prelevati dal convitto da una persona maggiorenne menzionata nella richiesta dei genitori o di chi ne fa le veci o indicata per iscritto dagli stessi, previa esibizione di un documento di riconoscimento annotato nei registri di Vicedirezione.

7.3 Per gli alunni semiconvittori maggiorenne che desiderano usufruire di un permesso di uscita, visti gli artt. 2043 e seguenti del Codice Civile, valgono le condizioni di cui al comma precedente.

Le uscite sono sempre subordinate all'avvenuto rispetto delle regole convittuali (comportamento, applicazione nello studio, rendimento scolastico) e vanno pertanto sempre autorizzate dagli educatori di comparto.

7.4 Gli alunni semiconvittori che si siano assentati dal convitto per uno o più giorni devono esibire regolare giustificazione, firmata dai genitori, per essere riammessi. Se l'assenza supera i 5 giorni è richiesta certificazione medica.

7.5 Premesso che in nessun caso è consentito agli alunni allontanarsi dal Convitto arbitrariamente, nell'ipotesi in cui avvenisse, fatte salve le sanzioni disciplinari di cui al presente Regolamento, gli operatori, avvertiti immediatamente dal Rettore e la famiglia, denunceranno il fatto alle forze dell'ordine (Polizia di Stato o carabinieri) competenti; tutto ciò allo scopo di evitare ripercussioni civili e penali nei confronti del personale del Convitto.

ART. 8 - GIUSTIFICAZIONI PER ASSENZE SCOLASTICHE

8.1 Le giustificazioni relative alle assenze scolastiche devono essere firmate esclusivamente dal Rettore o dai suoi più stretti collaboratori.

ART. 9 - AUTORIZZAZIONI RISPETTO ALL'INGRESSO NEI LOCALI DEL CONVITTO

9.1 Per le persone esterne al Convitto, è concesso di accedere ai locali previa autorizzazione dell'educatore in servizio che, a sua discrezione, ne valuterà le modalità; possono essere comunque autorizzati solo i famigliari che abbiano diritto a norma di legge.

9.2 Nel caso di genitori separati o divorziati, gli stessi dovranno fornire (ad inizio anno) la completa documentazione degli Organi di Stato preposti, onde evitare spiacevoli inconvenienti in ordine all'affidamento dei minori.

9.3 Gli alunni semiconvittori possono ricevere visite esclusivamente durante i periodi ricreativi, salvo diversa disposizione del Rettore, dai famigliari e/o da persone autorizzate per iscritto dalla famiglia, con apposita attestazione depositata all'inizio dell'anno scolastico o, in casi di comprovata eccezionalità, attraverso trasmissione via fax.

Art. 10 - ASSISTENZA MEDICA

10.1 Tutti gli allievi devono essere muniti di tessera sanitaria. Gli allievi bisognosi di cure mediche si devono rivolgere all'educatore in servizio o al personale paramedico.

10.2 La Direzione è quotidianamente informata sullo stato di salute degli allievi e provvederà ad informare la famiglia.

10.3 Tutti gli alunni semiconvittori devono far compilare dal proprio medico di famiglia un modulo relativo alle proprie condizioni di salute da presentare al momento della iscrizione.

Art. 11 - REFETTORIO

11.1 Il servizio di refezione funziona con il seguente orario:

PRANZO Ore 13,10 – 13,55 dal lunedì al venerdì secondo due turni;

11.2 E' d'obbligo la più assoluta puntualità. Gli allievi si possono presentare in refettorio solo se in ordine nella persona e nei vestiti: non si può accedere ai locali in ciabatte o con abiti indecorosi, tenendo presente che anche il pranzo è un momento di socializzazione.

11.3 In refettorio ogni alunno semiconvittore siede al proprio posto, mantenendo sempre un contegno decoroso e corretto. Eventuali osservazioni sulla quantità e qualità del cibo vanno riferite, con i dovuti modi, all'educatore.

11.4 Durante il pasto non ci si può alzare se non con il permesso dell'educatore, giocare con le posate, usare telefonini.

11.5 E' vietato invitare a pranzo persone estranee, fossero anche parenti o ex allievi.

Art. 12 – Organizzazione delle attività - SPORT - ATTIVITA' RICREATIVE

12.1 Il Collegio degli Educatori elabora all'inizio di ogni anno scolastico la programmazione educativa annuale e definisce le modalità organizzative delle varie attività: studio, tempo libero, attività culturali, sportive e ricreative.

12.2 Lo sport è mezzo insostituibile di educazione umana e sociale: se ne consiglia pertanto a tutti gli allievi la pratica costante durante le ore del tempo libero. Si raccomanda agli alunni semiconvittori un comportamento corretto durante le manifestazioni agonistiche che si tengono in Istituto. Ai ragazzi è offerta la possibilità, nelle ore pomeridiane, di accedere alla palestra del Convitto per frequentare i corsi organizzati all'inizio dell'anno scolastico; si offre altresì la possibilità frequentare palestre esterne, con l'autorizzazione scritta della famiglia, qualora sussistano sia le condizioni logistiche adeguate che quelle relative all'impegno nello studio.

12.3 Negli intervalli pomeridiani e nelle ore serali possono essere previste attività sportive, ricreative e culturali. Chi vi aderisce deve attenersi alle disposizioni impartite, contribuendo con una seria e costante partecipazione al buon funzionamento di tali iniziative.

12.4 L'orario delle attività del semiconvitto si struttura in via di massima nelle seguenti scansioni orarie:

SCUOLA PRIMARIA

13,00 Organizzazione lavoro pomeridiano;
13,10 Pranzo 1° turno (I-II e III scuola primaria);
13,55 Pranzo 2° turno (IV e V scuola primaria);
13,40 Attività ludico – ricreative 1° turno;
14,30 Attività ludico – ricreative 2° turno;
14,15 Attività di studio, educative e laboratori 1° turno;
15,05 Attività di studio, educative e laboratori 2° turno;
17,50 Termine attività-uscita.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

13,00 Organizzazione lavoro pomeridiano;
13,55 Pranzo 2° turno;
14,30 Attività ludico – ricreative ;
15.05 Attività di studio, educative e laboratoriali;
17,50 Termine attività-uscita.

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

13,55 Pranzo 2° turno;
14,30 Attività ludico – ricreative ;
15.05 Attività di studio, educative e laboratoriali;
17,50 Termine attività-uscita.

Art. 13 Provvedimenti DISCIPLINARI

13.1 La responsabilità disciplinare è personale.

13.2 Spetta agli educatori ed al personale ATA curare che i semiconvittori osservino le norme di comportamento dettate dal presente Regolamento e sollecitarne il rispetto con opportuni richiami a coloro che dovessero tenere un comportamento inadeguato.

13.3 In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni manifestata e non lesiva dell'altrui persona.

13.4 I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità semiconvittuale.

13.5 Gli interventi sanzionatori non concernono soltanto il comportamento del semiconvittore all'interno dell'istituto, ma anche in luoghi diversi (viaggi di istruzione, uscite didattiche, visite, spettacoli, stage, assemblee, conferenze ecc.) ed anche in ore extracurricolari.

13.6 Le sanzioni si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia.

13.7 Le sanzioni disciplinari sono adottate dopo aver ascoltato le persone coinvolte e aver valutato eventuali documentazioni e/o testimonianze utili per l'accertamento dei fatti. Ogni decisione che comporti l'applicazione di una sanzione disciplinare deve essere adeguatamente motivata.

a) Provvedimenti per infrazioni non gravi ai doveri.

13.8 Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione commessa e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto non solo della situazione personale del semiconvittore, ma anche della gravità dei comportamenti e delle conseguenze da essi derivanti. Al semiconvittore è comunque offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

In armonia con i principi sopra riportati, si indicano i seguenti provvedimenti disciplinari, che si configurano come primo strumento atto a intervenire sulle mancanze meno gravi:

- 1) richiamo verbale;**
- 2) richiamo scritto (NOTA) con comunicazione alla famiglia;**
- 3) richiamo scritto con annotazione sul registro dell'educatore e comunicazione al Collaboratore del Rettore per il semiconvitto;**
- 4) sanzioni disciplinari diverse dall'allontanamento.**

13.9 I provvedimenti disciplinari suindicati saranno disposti dal Collaboratore del Rettore per il Convitto/Semiconvitto, sentito il personale educativo al quale è demandato l'intervento immediato.

Essi sono inflitti in caso di violazioni ai doveri comportamentali: negligenza, irregolarità nella frequenza, assenze ingiustificate che non abbiano carattere di recidiva, scorrettezze verso i compagni o il personale dell'Istituto, e cioè in caso di:

1. disturbo continuato durante l'attività semiconvittuale;
2. mancanze plurime ai doveri di diligenza e puntualità;
3. violazioni non gravi alle norme di sicurezza;
4. uso non consentito di apparecchiature oppure uso improprio o inopportuno di oggetti (telefoni cellulari, radio, hi-pod ecc.);
5. abbigliamento non consono all'ambiente comunitario –semiconvittuale;
6. allontanamento non autorizzato durante le attività semiconvittuali;
7. mancato rispetto delle norme sulla salute;

8. detenzione di coltelli o altri oggetti potenzialmente atti ad offendere.

b) Provvedimenti per infrazioni più gravi ai doveri.

13.10 Il temporaneo allontanamento dello studente dal semiconvitto può essere disposto, oltre che per morosità, solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari e per periodi non superiori ai quindici giorni; in presenza di fatti di rilevanza penale, o quando vi sia il pericolo per l'incolumità delle persone, la durata della sanzione è commisurata alla gravità del reato o al permanere della situazione di pericolo.

• **Sospensione dal semiconvitto da 1 a 5 giorni in caso di:**

- 1) furto o danneggiamento volontario di oggetti di proprietà del Convitto o di altri;
- 2) assenza ingiustificata o falsificazione della giustificazione;
- 3) turpiloquio, ingiurie, ed offese ai compagni e agli operatori dell'Istituto e di terzi presenti all'interno dello stesso, anche con particolare riferimento alle diversità di fede politica, di etnia di religione;
- 4) gravi scorrettezze verso i compagni, o gli operatori dell'Istituto;
- 5) violazioni gravi alle norme di sicurezza e/o danneggiamento delle apparecchiature e istruzioni preposte alla prevenzione della sicurezza (es. estintori, cartellonistica);
- 6) mancanze gravi e ripetute ai doveri di diligenza e di rispetto degli orari stabiliti;
- 7) comportamenti lesivi dell'altrui libertà di espressione;
- 8) comportamenti che offendano il comune senso del pudore, detenzione e divulgazione di materiale cartaceo o film di carattere pornografico;
- 9) allontanamento non autorizzato dall'Istituto durante le attività semiconvittuali;
- 10) consumo e/o diffusione di sostanze alcoliche;

• **Sospensione dal semiconvitto da 6 a 15 giorni in caso di:**

- 1) recidiva nei comportamenti di cui al punto precedente;
- 2) molestie continuate verso compagni o gli operatori dell'Istituto;
- 3) atti di violenza verso i compagni o gli operatori dell'Istituto posti in essere all'interno della Struttura educativa o nelle immediate vicinanze;
- 4) offese gravi alla dignità delle persone;
- 5) uso o spaccio di sostanze stupefacenti;
- 6) atti e molestie di carattere sessuale.

• **Sospensione dal semiconvitto a tempo indeterminato o fino al termine delle lezioni.**

13.11 Nei casi più gravi, il semiconvittore può essere allontanato dal semiconvitto a tempo indeterminato o fino al termine delle lezioni.

13.14 Nel caso di furto di oggetti dell'Istituto o di altri, è prevista la restituzione della refurtiva o il risarcimento in denaro, e in caso di danneggiamento, la riparazione dell'oggetto o il risarcimento del danno.

13.15 In caso di imbrattamento dei muri interni o esterni dell'Istituto con scritte o disegni, oltre ai provvedimenti disciplinari previsti dal presente Regolamento, il Semiconvittore è tenuto a pagare una

somma di danaro corrispondente all'entità della spesa necessaria per riparare il danno, che sarà fissata dal Direttore Generale dei Servizi Amministrativi e da questi recuperata.

13.16 Il nuovo testo normativo tende a sottolineare la funzione educativa della sanzione disciplinare rafforzando la possibilità di recupero dell'alunno semiconvittore attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità educativa.

Le sanzioni alternative consistono in:

- Attività di volontariato all'interno dell'istituto;
- Riordino di cataloghi e archivi presenti nella biblioteca;
- Produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducono il convittore ad una riflessione e rielaborazione critica di episodi verificatisi nella comunità.

13.17 Tali sanzioni oltre che autonome possono essere misure accessorie che si accompagnano a quelle di allontanamento dall'istituzione educativa.

13.18 Pertanto il provvedimento di sospensione può prevedere l'obbligo della frequenza e quello di svolgere attività utili alla comunità dell'Istituto, quali la collaborazione ai servizi interni, attività di volontariato o altre attività concordate dagli organi preposti a comminare la sanzione disciplinare e della famiglia del semiconvittore.

13.19 Di ogni sanzione sarà data comunicazione alla famiglia dello studente e sarà tenuta documentazione scritta su un apposito registro.

13.20 In caso di atti o di comportamenti che violino le norme del codice penale, il Dirigente Scolastico, provvederà tempestivamente a farne denuncia alle autorità preposte e di essa informerà lo studente interessato, se maggiorenne, la famiglia, il Collegio integrato ed il Consiglio di Amministrazione.

13.21 Le sanzioni di cui al punto a) sono comminate dall'educatore.

13.22 Le sanzioni di cui al punto b) sono comminate dal Rettore – Dirigente Scolastico sentito il **Consiglio di Disciplina convittuale** nella composizione prevista per il semiconvitto.

13.23 Il Consiglio di Disciplina convittuale è l'organo competente ad esaminare i comportamenti dei semiconvittori, ne considera le varie implicazioni e decide su fatti ed avvenimenti deliberando a maggioranza.

I componenti della Commissione resteranno in carica fino alla nomina dei nuovi.

13.24 Il Consiglio di disciplina convittuale, se convocato per il settore del Semiconvitto dei **Licei**, è composto dal Collaboratore del Rettore per il Convitto/Semiconvitto, dall'Educatore coordinatore dell'attività educativa del settore dell'allievo, dalla docente prevalente di classe, da un semiconvittore compagno di classe dell'alunno sottoposto a procedimento disciplinare, oppure, in mancanza, da un rappresentante di classe e dal rappresentante dei genitori della classe in questione, fatto salvo il dovere di astensione (qualora facciano parte dell'Organo lo studente sanzionato o il genitore di questi) e successiva e conseguente surroga.

13.25 Il Consiglio di disciplina convittuale, se convocato per il settore del Semiconvitto della **Scuola Primaria o secondaria di I grado**, è composto dal Collaboratore del Rettore per il Convitto/Semiconvitto, dall'Educatore coordinatore dell'attività educativa del settore dell'allievo, dal

docente prevalente di classe, e dal rappresentante dei genitori della classe in questione, fatto salvo il dovere di astensione (qualora facciano parte dell'Organo il genitore dell'alunno sanzionato) e successiva e conseguente surroga.

13.26 La sanzione dell'allontanamento temporaneo dal semiconvitto può essere commutata in attività a vantaggio della comunità scolastica dal **Consiglio di Disciplina convittuale** nella composizione di cui sopra.

- **IMPUGNAZIONI**

13.27 Contro le sanzioni disciplinari, e per ogni conflitto sull'applicazione del presente Regolamento, è ammesso il ricorso, entro 15 giorni dalla comunicazione della irrogazione della sanzione o dall'insorgere del conflitto, al **Comitato di Garanzia** previsto dai Regolamenti delle singole scuole nella composizione adattata al semiconvitto:

- 1) Per il semiconvitto della Scuola primaria: dal Rettore, da un insegnante, da un educatore e da un genitore;
- 2) Per il semiconvitto della Scuola secondaria di I grado: dal Rettore, da un docente, da un educatore, da un genitore;
- 3) Per i Licei: dal Rettore, da un docente, da un educatore, da uno studente semiconvittore.

13.28 Per ciascuna componente, i membri sono designati ed eletti democraticamente dalle rispettive categorie di appartenenza rispettivamente dal Collegio docenti, dal Comitato dei genitori, dal Collegio educatori e dal Comitato studentesco (DPR 105/2001). Questi ne danno comunicazione al Consiglio di Amministrazione, che ne prende formalmente atto ed effettua le nomine.

13.29 Per ognuno devono essere designati i sostituti supplenti. Il supplente designato subentrerà in caso di trasferimento ad altro Istituto o dimissioni, in caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte del Comitato di garanzia lo stesso soggetto che abbia erogato la sanzione) o di dovere di astensione (es. qualora faccia parte del Comitato di Garanzia lo studente sanzionato o un suo genitore).

13.30 Per il funzionamento dell'organo di garanzia è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Il calcolo della maggioranza dei voti viene fatto sul totale dei presenti, compresi gli astenuti. In caso di parità di voti, prevale l'indicazione di voto espressa dal Rettore-D.S. L'organo di garanzia decide, su richiesta dei semiconvittori o di chiunque vi abbia interesse, anche su conflitti che insorgono all'interno del convitto in merito all'applicazione del presente regolamento. I componenti dell'Organo di Garanzia resteranno in carica fino alla nomina dei nuovi.

13.31 In caso di astensione, di decadenza o di rinuncia di un componente, l'organo rimane in carica e si provvede a surrogare il componente decaduto.

13.32 Il ricorso deve essere presentato dal semiconvittore o, per gli studenti della scuola primaria o secondaria di I grado, dai suoi genitori in forma scritta e deve essere adeguatamente motivato.

13.33 Il **Comitato di Garanzia** si riunisce entro 10 giorni dalla presentazione del ricorso, su convocazione del Rettore-Dirigente Scolastico e provvede, valutati gli elementi a disposizione, a decidere sul ricorso entro i 5 giorni successivi.

13.34 Il Comitato di garanzia decide in via definitiva qualora non riscontri vizi procedurali, oppure rinvia il provvedimento all'Organo che lo ha emesso invitandolo al riesame.

13.35 In caso di ricorso contro la decisione del Comitato di Garanzia, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei Regolamenti delle singole Scuole.

13.36 Il Comitato di Garanzia decide, su richiesta dei semiconvittori della Scuola della Scuola secondaria superiore, dei genitori degli alunni della Scuola primaria o secondaria di I grado, o di chiunque ne abbia interesse, sui conflitti che insorgono all'interno dell'Istituto in merito all'applicazione del DPR 24 giugno 1998 n. 249 recante lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola secondaria, nella parte compatibile con il semiconvitto.

13.37 Per tutto ciò che non è espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rimanda, con gli opportuni adattamenti, ai Regolamenti delle singole Scuole interne e ai rispettivi Patti educativi di corresponsabilità.

Art. 14 VIGILANZA

14.1 Agli educatori è affidata la vigilanza degli alunni durante gli spostamenti per recarsi in mensa, durante la permanenza in mensa, durante l'intervallo successivo fino alla ripresa dell'attività didattica e durante lo studio guidato, fino all'uscita degli alunni.

14.2 Durante le ore di attività semiconvittuale non è consentito uscire dalle aule senza l'autorizzazione degli educatori e solo per validi motivi. La merenda pomeridiana si svolge in classe e, previo consenso degli educatori, ci si può recare in bagno e al distributore automatico di merende.

14.3 L'accesso alla biblioteca è consentito solo agli allievi accompagnati da un educatore o muniti dell'apposita autorizzazione dell'educatore.

14.4 Per accedere ai laboratori o alle aule speciali, gli studenti devono essere sempre accompagnati dagli educatori.

Art. 15 - COLLABORAZIONE SCUOLA FAMIGLIA

15.1 La collaborazione tra scuola e famiglia è d'importanza fondamentale e viene favorita con ogni mezzo. La collaborazione si traduce anche nell'impegno della famiglia di controllare e firmare tempestivamente le comunicazioni ad essa indirizzate tramite il diario dei figli.

15.2 Il Rettore o i suoi collaboratori ricevono i genitori previo appuntamento, compatibilmente con gli impegni propri della loro funzione.

15.3 In caso di particolare gravità, i genitori saranno invitati, tramite comunicazione scritta, a conferire con singoli educatori, con il collaboratore del rettore per il Convitto-Semiconvitto o con il rettore stesso.

15.4 Per le disposizioni particolari sulle comunicazioni scuola-famiglia e per gli interventi disciplinari relativi a comportamenti non corretti e contrari alle regole dell'attività semiconvittuale, si rimanda ai regolamenti delle singole scuole, che costituiscono parte integrante del presente regolamento.

Art. 16 - USO DEI LOCALI, DELLE ATTREZZATURE E DEGLI SPAZI COMUNI

16.1 Tutti gli spazi dell'Istituto (aule, servizi, laboratori, palestra, cortili ecc.) devono essere tenuti in ordine, in modo da permettere un corretto svolgimento delle attività. La loro cura e mantenimento e responsabilità di tutti gli utenti, sia studenti sia educatori, ed è garanzia dell'attività della vita scolastica.

16.2 L'uso dei laboratori e dei locali speciali (biblioteca, palestra, sala polifunzionale, ecc.) è disciplinato da specifici regolamenti, ai quali si rimanda. Il loro utilizzo è stabilito ad inizio anno secondo modalità che ne garantiscono la massima accessibilità a tutti.

16.3 I semiconvittori, a termine di ogni attività, devono lasciare le postazioni di lavoro e strumentazioni in ordine per le esercitazioni successive. Eventuali guasti o disfunzioni vanno immediatamente segnalati all'educatore e da questi al Collaboratore del Rettore per il Convitto-Semiconvitto. Ogni educatore è responsabile del corretto utilizzo, da parte dei propri alunni, delle aule e dei laboratori in cui opera e su cui ha per legge il dovere di vigilare e di segnalare eventuali infrazioni o danni.

16.4 Gli alunni sono tenuti al risarcimento nei confronti della scuola per i danni eventualmente provocati per negligenza o dolo alle strutture, alle suppellettili, alle attrezzature scolastiche, (banchi, sedie, muri, libri, strumenti informatici, altro) e al risarcimento nei confronti degli altri alunni o degli operatori scolastici in caso di danni ad essi cagionati.

16.5 Il Direttore dei servizi generali amministrativi fisserà l'entità del danno da risarcire e provvederà al recupero della somma corrispondente.

16.6 Tutti i semiconvittori sono tenuti a vigilare sui materiali, gli strumenti, gli indumenti i libri e quant'altro di loro proprietà. La scuola non risponde in alcun modo di furti a danno degli alunni e di oggetti dei quali non si è assunto l'impegno di custodia.

16.7 Gli armadietti per la custodia dei libri non devono essere trattati con trascuratezza.

16.8 Le moto e le biciclette possono essere parcheggiate a proprio rischio e pericolo solo nello spazio antistante l'ingresso principale del Convitto negli appositi spazi predisposti dal Comune di Bari. E' vietato introdurre auto, moto e biciclette nel cortile principale del Convitto al fine di garantire dell'incolumità dei presenti.

Art. 17 - DIVIETO DI FUMARE

17.1 Il divieto di fumare vige per tutti (docenti, educatori, personale ATA, alunni, visitatori ecc.) e in tutti i locali della scuola, compresi i bagni, secondo le prescrizioni di legge (legge 584/1975, DPCM del 14/12/1995; art. 51 della legge 3/2003; art. 1 comma 189 della legge 311/2004). I trasgressori sono puniti a norma di legge (art. 1 comma 189 della legge 311/2004) con una sanzione amministrativa da un minimo di 27,5 €. A un massimo di 275 €, raddoppiata rispettivamente da un minimo di 55 €. Fino ad un massimo di 550 €. In caso di presenza di minori di anni 12 o di donne in evidente stato di gravidanza.

17.2 E' ammesso fumare nel cortile grande durante gli intervalli del pranzo e pomeridiani, ma solamente se non sono presenti gli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado.

Il presente Regolamento si compone di n. 17 Articoli, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 10/01/2011 con delibera n. 1, entra in vigore dall'anno scolastico 2011/2012 e ha validità permanente, salvo gli adeguamenti che si dovessero rendere successivamente necessari per evidenti ragioni di funzionalità.

IL RETTORE DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Margherita VITERBO